



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" SAPRI

ITS: *Turismo - Amministrazione Finanza e Marketing - Costruzione Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica - Informatica e Telecomunicazioni*

IPSIA: *Manutenzione e Assistenza Tecnica - Produzioni Artigianali per il Made in Italy Tessili e Sartoriali*

Via Kennedy, 45 - 84073 Sapri (SA) – C.M. SAIS037006 – C.F. 84002200651 - Tel. 0973/391336 - Fax. 0973/603876

e-mail: sais037006@istruzione.it - sais037006@pec.istruzione.it - web: www.iisdavincisapri.edu.it - [CODICE UNIVOCO UFFICIO UFZP5F](#)

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI

PROCEDURA PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO

L'inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base del D.P.R. n. 394/99 – cap.VII – art. 45 applicativo dell'art.36 della legge 40/98, ripreso dalla C.M. del 1° marzo 2006 riguardante "Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", aggiornate con la N.M n. 233 del 19 febbraio 2014 e il Documento Ministeriale del 17 marzo 2022.

Tale normativa sancisce che:

Comma 1

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'iscrizione avviene nelle scuole italiane di ogni ordine e grado nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D. Lgs. N.286/1998).

Comma 2

La riserva di cui sopra non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati anagrafici acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno.

Si precisa, inoltre, che quando un alunno, anche di origine straniera, viene iscritto definitivamente alla frequenza di una determinata classe di ciclo scolastico, lo studente deve seguire nel suo percorso scolastico la ordinaria successione delle classi prevista dall'ordinamento. In ogni caso si dovranno predisporre e attuare progetti specifici allo scopo di consentire il recupero delle fondamentali conoscenze e competenze per il proseguimento del percorso scolastico, utilizzando anche tutti gli spazi di flessibilità consentiti dalla normativa vigente. Successivamente il Dirigente scolastico, le Funzioni Strumentali e il docente referente di plesso e i coordinatori delle probabili classi di appartenenza, raccolte le prime informazioni e tenendo conto della normativa in vigore, prenderanno in considerazione i seguenti elementi per individuare la classe in cui inserire l'alunno straniero:

1. presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso Paese, evitando di concentrare gli alunni stranieri in un'unica classe;
2. del numero di alunni stranieri presenti nella classe;
3. del numero degli allievi per classe, privilegiando quella meno numerosa;
4. della complessità della classe, per cui si opterà per una classe in cui ci siano dinamiche relazionali positive e un numero ridotto di programmazioni personalizzate/individualizzate e che, per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.

ULTERIORI INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI DEGLI STUDENTI STRANIERI NEOARRIVATI

Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado si considera da privilegiare, come da normativa, l'inserimento per età anagrafica. Eccezionalmente e valutando ogni singola situazione, si può proporre l'eventuale inserimento nella classe precedente o successiva rispetto all'età anagrafica, in base a:

- scolarità pregressa e accertamento delle competenze;
- periodo dell'anno in cui viene chiesta l'iscrizione.

Vanno evitate, se possibile, le situazioni problematiche di studenti di età troppo diversa rispetto ai compagni di classe. Nel caso di iscrizione effettuata nell'ultimo periodo dell'A.S. l'inserimento dell'alunno nella classe immediatamente inferiore potrebbe permettergli di allacciare relazioni stabili con il gruppo classe insieme al quale proseguirà il percorso anche nell'anno successivo. L'inserimento nella classe precedente rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica non può rappresentare un ingiustificabile automatismo. L'inserimento nella classe può essere proposto valutando l'opzione espressa dall'alunno, nel caso in cui l'iscrizione venga richiesta per un indirizzo rappresentato da un unico corso. Infine, può essere presa in considerazione la circostanza per la quale sia perseguibile un'eventuale azione di ri-orientamento dello studente, dopo un periodo di osservazione, prevedendo l'inserimento in un'altra classe o l'iscrizione presso un diverso indirizzo.

ALTRI CASI PARTICOLARI

Gli studenti neo-arrivati di 14 anni compiuti, con 8 e più anni di scolarità, vanno inseriti necessariamente in una classe prima della scuola secondaria di secondo grado con predisposizione di un Piano Educativo Personalizzato; Gli studenti neo-arrivati di 15 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso che chiedono l'iscrizione nel periodo settembre/dicembre non vanno iscritti, ma guidati nella scelta di una Scuola Secondaria di secondo grado. Se gli alunni neo-arrivati sono analfabeti si individua la scuola di riferimento per l'iscrizione in base all'età anagrafica, ma sarà necessario definire un Piano Educativo Personalizzato finalizzato all'apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.

NOTE SULLA DOCUMENTAZIONE CHE LA FAMIGLIA PRESENTA ALLA SCUOLA

Se la famiglia presenta alla scuola italiana la documentazione scolastica originale, tradotta a cura della rappresentanza consolare, o ambasciata del paese di origine in Italia, in cui compare l'indicazione del grado scolastico frequentato ed il tipo di Istituto, l'alunno è iscritto alla classe corrispondente per numero di anni di scuola completati e la valutazione che porta a un eventuale spostamento di anno inferiore rispetto all'avente diritto deve essere concordato con la famiglia. In assenza di documentazione, ai sensi della C.M. del 07/03/1992, il genitore deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante la classe e il tipo di Istituto frequentato nel Paese di provenienza.

FASE EDUCATIVO –DIDATTICA

a) Criteri di assegnazione alla classe

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe d'inserimento e secondo le indicazioni del DPR 31/08/'99 n. 394, che così recita: "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. In base alla legge suddetta i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico verranno dunque iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica salvo che il Collegio Docenti, deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto dei criteri previsti, in base ai quali viene inoltre stabilita la sezione di inserimento. La scelta della sezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- si eviterà di formare classi con presenza straniera dominante e si cercherà di inserire in ogni classe non più di 4-5 alunni stranieri che siano, a parità di età, di diverse etnie; ciò per dare a tutte le classi l'opportunità di conoscere e imparare ad interagire con diverse culture;
- si terrà conto del numero degli allievi per classe, in modo da creare gruppi-classe numericamente omogenei;
- si terrà altresì conto del livello di complessità e della presenza di altre situazioni problematiche (alunni DSA, alunni BES, alunni ripetenti), aspetti significativi o dinamiche relazionali dei diversi gruppi-classe, per distribuire equamente il compito delle programmazioni individualizzate.

I consigli di classe individueranno, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazioni e modalità di apprendimento personalizzate con le quali rendere più facile l'inserimento da attivare a livello didattico e relazionale.

b) Strategie didattiche

Il Consiglio di Classe individuerà modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica secondo una programmazione didattica personalizzata (come previsto dall'attuale normativa sui BES) nei seguenti termini:

- rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento;
- uso di materiali visivi, musicali, grafici, ove opportuno e possibile;
- semplificazione linguistica;
- adattamento e facilitazione di programmi curriculari (vedasi scheda finale del PEP);
- istituzione di un progetto intensivo di alfabetizzazione in lingua italiana L2.

Finalità: acquisizione della lingua italiana come strumento comunicazionale e culturale della società di nuovo inserimento.

Il Consiglio di Classe potrà individuare altresì possibili percorsi di facilitazione relazionale nei seguenti termini:

- programmazione di attività o progetti interculturali rivolte a classi o gruppi di alunni;
- individuazione di compagni di classe tutor a rotazione;
- promozione di attività di classe o in piccolo gruppo in cooperative learning;

Finalità: educare all'incontro, al rispetto e alla convivenza delle diversità; rispondere al senso di smarrimento e al bisogno di accettazione dell'alunno straniero.

c) Alfabetizzazione in Italiano come L2 e percorso d'apprendimento

A fronte della presenza di alunni stranieri di nuovo inserimento nella comunità scolastica italiana, il DPR 394/99 e le linee direttive della Pubblica Istruzione del Febbraio 2006 indicano necessario l'adattamento dei programmi per i ragazzi non italofofoni di recente immigrazione. In tal senso la direttiva ministeriale precisa che sarà cura di ogni Consiglio elaborare gli obiettivi minimi

personalizzati delle varie discipline così come la decisione di non ritenere necessaria la loro implementazione.

Il primo anno di inserimento scolastico dell'alunno straniero neoarrivato sarà in particolare dedicato all'apprendimento o al consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e risorse umane attraverso l'impostazione di un progetto specifico (progetto di italiano L2). Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: *"Il Collegio dei docenti definisce in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. **Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.**"*

Il legislatore, nel suddetto D.P.R. 394/99, sancisce che l'adattamento dei programmi per i ragazzi non italofofoni di recente immigrazione è chiaramente ritenuto necessario; sarà cura di ogni Consiglio di Classe elaborare gli obiettivi minimi personalizzati di ogni disciplina così come la decisione di non ritenere necessaria l'implementazione di tutte le conoscenze curricolari. Soltanto un graduale e progressivo percorso di acquisizione della lingua italiana e dei suoi lessici specifici potrà consentire all'alunno non italofono di incrementare competenze, conoscenze e abilità dei diversi assi culturali, e sarà compito del Consiglio di Classe prevedere "il raggiungimento di obiettivi minimi alla fine dell'anno scolastico".

I Consigli di classe con presenza di alunni non italofofoni individueranno possibili forme di "adattamento dei programmi di insegnamento"; alcune possibili forme già sperimentate da molte scuole italiane sono le seguenti:

- la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistico-lessicale, e che possono essere sostituite da attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno.

L'Istituto curerà dunque in primis l'attivazione di laboratori e percorsi di ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L2, preferibilmente utilizzando docenti interni in possesso di titoli specifici, e da articolarsi secondo le esigenze e le necessità sulla base dei livelli previsti dal Portfolio europeo, e cioè:

- **LIVELLO 1**(cfr. Portfolio europeo livelli A1, A2): Alfabetizzazione di base, con l'obiettivo che l'alunno acquisisca una padronanza strumentale della lingua italiana.
- **LIVELLO 2** (cfr. Portfolio europeo livelli B1, B2): Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con l'obiettivo che l'alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo.
- **LIVELLO 3**(cfr. Portfolio europeo livelli C1, C2): Apprendimento della lingua per studiare con l'obiettivo che l'alunno sappia utilizzare la lingua specifica delle varie discipline.

Per gli alunni di recente arrivo è possibile prevedere l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera per potenziare la lingua italiana.

d) La valutazione formativa degli alunni stranieri.

Rispetto alla valutazione "certificativa", la valutazione "formativa" degli alunni che seguono un percorso di alfabetizzazione in L2 prende in considerazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui la previsione di sviluppo dell'alunno. L'istituzione scolastica e i docenti dovranno attentamente valutare gli alunni all'interno di un percorso integrato e personale di formazione.

I quadrimestre: I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, i quali, non conoscendo la lingua italiana, partono da un'evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, come educazione motoria, materie di indirizzo pratiche e matematica, in alcuni casi lingua straniera. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. L'attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curriculare.

Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione qualora la famiglia non sia in grado di comunicare in lingua italiana. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di valutazione dell'alunno debitamente tradotto. E' utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrebbe tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento, eventuali condizioni di disagio. E' opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'Italiano come L2.

Il quadrimestre: Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, il Consiglio di Classe farà riferimento ad una previsione di sviluppo dell'alunno, nonché allo scarto tra la situazione di partenza e gli obiettivi prefissati come di "possibile raggiungimento". A tal fine si allega, a fine documento, la scheda per un Piano Educativo Personalizzato per alunni stranieri.